



Repubblica Italiana  
 In Nome del Popolo Italiano  
 La Sezione Disciplinare  
 del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE	- Componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM <b><u>Presidente</u></b>
Avv. Paola BALDUCCI Dott. Ercole APRILE	- Componente eletto dal Parlamento - Magistrato di legittimità <b><u>Relatore</u></b>
Dott. Lorenzo PONTECORVO Dott. Nicola CLIVIO Dott. Luca PALAMARA	- Magistrato di merito - Magistrato di merito - Magistrato di merito <b><u>Componenti</u></b>

con l'intervento del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Antonietta Carestia, delegato dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

nel procedimento disciplinare n. 62/2012 R.G. nei confronti del

**NOME 1**

giudice presso il Tribunale di **UFF. 1**,  
 (difeso dal dott. **NOME 2**)

## *incolpato*

A) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e, a decorrere dal 19 giugno 2006, dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri generali di correttezza e di diligenza, e con compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario, nell'esercizio delle proprie funzioni di sostituto **UFF. 2**, incaricato dal 1° novembre 2004 al 16 settembre 2009 delle funzioni di collegamento investigativo di cui all'art. 371-*bis* cod. proc. pen. con gli uffici del distretto della Corte d'appello di **UFF. 3**, intratteneva, senza darne notizia al Procuratore **UFF. 2** e senza farne comunque oggetto di segnalazione o di altra iniziativa formale nell'ambito delle attribuzioni di coordinamento investigativo assegnate all'ufficio, continuativi contatti – anche tramite soggetti interposti – di persona ovvero a mezzo corrispondenza, telefonica (telefonate, sms) o epistolare, con **NOME 3** (figlio di **NOME 4**, assassinato nel 1990 in un agguato, capo della esponente della omonima cosca della '**COSCA I** nel territorio calabrese, della quale il dott. **NOME 1** si era già in precedenza occupato, sia nel 1995 quale giudice per le indagini preliminari di **UFF. 4** nell'ambito della trattazione del processo c.d. '**PROC. 1**', sia nel 1998 quale pubblico ministero distrettuale in relazione alla richiesta di applicazione di misure di prevenzione antimafia; nonché fratello di **NOME 5**, tratto in arresto per gli attentati dinamitardi e intimidatori del 3 gennaio 2010 alla sede della Procura generale di **UFF. 5**, del 26 agosto 2010 presso l'abitazione del Procuratore generale dott. **NOME 6** e del 5 ottobre 2010 in danno del Procuratore della Repubblica di **UFF. 6** D.D.A. dott. **NOME 7**), che, già condannato con sentenza in data 21 aprile 1992 del Tribunale per i minorenni di **UFF. 7** (poi riformata in appello) per il reato di associazione di stampo mafioso *ex art. 416-bis* cod. pen., è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del g.i.p. di **UFF. 4** del 19 ottobre 2009 per reati di intestazione fittizia di beni ed ulteriormente in data 14 gennaio 2010 per reati di usura ed estorsione (per i quali ha poi riportato condanna, non definitiva, alla pena di anni sei di reclusione e 10.000 euro di multa, con sentenza del Tribunale di **UFF. 8** del 4 aprile 2011).

In particolare:

a.1) tra il dott. **NOME 1** e **NOME 3** risultano intercorsi, tra il febbraio 2005 e il novembre 2007, circa novanta contatti telefonici, attivati attraverso utenze di servizio del dott. **NOME 1**, annotate sull'agenda o nella rubrica telefonica del **NOME 3** (*ivi* indicato come "avv. di **LUOGO 1**"), nella quale risultano altresì due ulteriori utenze non di ufficio riconducibili al magistrato, ancorché intestate a soggetti diversi (di cui uno in relazione di parentela con la famiglia **FAM. 1**; l'altra, cittadina filippina); i contatti sono avvenuti tramite schede SIM intestate a soggetti terzi, sovente cittadini extracomunitari, in uso

dello stesso **NOME 3**; inoltre, ulteriori contatti telefonici (oltre una ventina), in partenza o in arrivo, sono avvenuti con l'utilizzazione del telefono cellulare del personale addetto al servizio di autista o di scorta e tutela del magistrato, che pure risulta annotato nella rubrica del **NOME 3**;

a. 2) il dott. **NOME 1** ha mediato nel 2004 l'incontro tra **NOME 3** e **NOME 8**, ufficiale del **UFF. 9** dei Carabinieri all'epoca in servizio presso il **UFF. 10** quale capo della struttura Criminalità Organizzata e poi dal marzo 2005 in servizio presso **UFF. 11**, in vista di eventuali informazioni da parte del primo utili ai fini della individuazione e cattura del latitante **NOME 9**, incontro – preceduto da un contatto tra il magistrato e l'ufficiale, in **LUOGO 2**, anche alla presenza di **NOME 10** (definito “**NOME 11**”, nelle conversazioni del **NOME 3** con i propri familiari), titolare di un cantiere nautico di **LUOGO 3** nel quale il magistrato ha tenuto in deposito una imbarcazione – verificatosi presso il predetto cantiere. Risulta altresì una serie di contatti telefonici in immediata sequenza temporale tra il **NOME 3** e il magistrato e tra quest'ultimo e il **NOME 8**, nello stesso spazio della cella telefonica di **LUOGO 3**, in data 31 maggio 2005 nonché, successivamente, un incontro in data 25 maggio 2007 tra l'ufficiale del **UFF. 10** e il **NOME 3** in **LUOGO 1**, **PIAZZA 1**, contestualmente alla presenza del dott. **NOME 1** nella stessa area e in concomitanza con ripetuti contatti telefonici tra **NOME 3** e il magistrato e tra quest'ultimo e il **NOME 8** (con il quale il dott. **NOME 1** risulta avere intrattenuto contatti continuativi dal 2005 al 2011, sia su utenze di servizio che su utenze private);

a.3) il dott. **NOME 1** è intervenuto telefonicamente, su richiesta di **NOME 3**, in occasione e nel corso di un controllo di polizia stradale svolto in data 3 aprile 2005 nei confronti dello stesso **NOME 3**, fermato da una pattuglia in località **LUOGO 4** a bordo dell'autovettura Porsche Cayenne: nella circostanza, il dott. **NOME 1**, contattato dal **NOME 3**, si è rivolto dapprima a un capitano della Compagnia dei Carabinieri di **LUOGO 3** e poi a un capitano della Compagnia dei Carabinieri di **LUOGO 5**, suggerendo particolare riguardo e cautela nell'esecuzione del controllo, in relazione alla asserita qualità di “confidente” del soggetto controllato;

a.4) dopo la sottoposizione in data 19 ottobre 2009 a custodia cautelare di **NOME 3**, il dott. **NOME 1** ha intrattenuto con il predetto, tramite **NOME 12**, moglie dello stesso **NOME 3** (a sua volta successivamente sottoposta a indagini per il reato di intestazione fittizia di beni connesso all'attività della cosca, nel p.p. n. 3541/11-21 RG D.D.A. pendente presso il Tribunale di **UFF. 8**), ulteriori contatti, in particolare: ricevendo dalla **NOME 12** una missiva in data 4 novembre 2009, a firma e di pugno del **NOME 3** (nella quale il detenuto sollecitava un interessamento del magistrato per la propria posizione, chiedendo un colloquio cui il dott. **NOME 1** non dava seguito nelle forme di legge), missiva inoltrata al di fuori del normale circuito carcerario e di cui non dava notizia al Procuratore **UFF. 2**, omettendo altresì di curarne l'acquisizione al protocollo dell'ufficio; ricevendo un biglietto in busta chiusa consegnato dal

**NOME 3** ai propri familiari tramite l'avvocato **NOME 13** (anch'egli successivamente indagato); ricevendo numerose telefonate – in date 18 novembre 2009, 20 novembre 2009, 27 gennaio 2010, 2 febbraio 2010, 3 febbraio 2010 – e messaggi di testo (*sms*) – in date 26 novembre 2009 e 18 aprile 2010 (quattro messaggi) – da parte di **NOME 12**, effettuati attraverso utenze diverse e di copertura; incontrandosi altresì di persona con la predetta **NOME 12**, in **LUOGO 3**, tra il 24 e il 26 novembre 2009; infine ricevendo un telegramma spedito in data 3 marzo 2010, indirizzato presso l'ufficio della **UFF. 2** e pertanto necessariamente acquisito agli atti, del quale soltanto dava notizia tempestiva al titolare dell'ufficio, senza tuttavia fare menzione dei pregressi restanti contatti, se non dopo l'emersione della vicenda su mezzi di informazione locali e nazionali e comunque parzialmente (limitatamente ai messaggi dell'aprile 2010).

Con tale complessiva condotta, di gestione personale di pluriennali e continuativi contatti con un soggetto legato da rapporti di parentela con esponenti di spicco della '**COSCA 1** e a sua volta risultato coinvolto nell'azione della criminalità organizzata **REGIONE 1**, il dott. **NOME 1** è incorso nella ripetuta violazione delle regole di organizzazione e di riparto delle competenze nell'ufficio di appartenenza, sia per l'omissione del dovere di tempestiva informazione su dati di possibile interesse per la funzione propria della **UFF. 2**, rivolta al coordinamento investigativo (art. 371-*bis* cod. proc. pen.) e non alla conduzione diretta di indagini, sia per avere coltivato contatti diretti con esponenti dei servizi di *intelligence* senza dare seguito a tali acquisizioni sia alla **UFF. 2** sia alla Procura distrettuale competente per le indagini in corso e senza attivare i previsti colloqui investigativi, sia infine per avere proseguito nella condotta sopra descritta anche successivamente al 16 settembre 2009, data di attribuzione dell'incarico relativo al distretto di **LUOGO 3** ad altro sostituto della **UFF. 2** e pertanto in difetto di competenza allo svolgimento di attività correlate a quel distretto;

B) dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e, a decorrere dal 19 giugno 2006, dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri generali di correttezza e di diligenza, e con compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario, con la complessiva condotta sia commissiva sia omissiva analiticamente descritta nel capo A), teneva un comportamento, di carattere continuativo, tale da integrare una grave e reiterata violazione delle norme di legge, ordinamentale e processuale, che regolano l'attività della **UFF. 2** e che ne stabiliscono gli strumenti di esercizio e i relativi limiti, in particolare l'art. 371-*bis* cod. proc. pen. – per la parte in cui prevede che l'acquisizione di dati di interesse attinenti alla criminalità organizzata formi oggetto di elaborazione nell'ambito della **UFF. 2** stessa e attribuisce tale compito al **UFF. 2**, viceversa non messo al corrente di tutti i contatti istituiti dal

dott. **NOME 1** se non dopo la pubblica emersione dei fatti; nonché per la parte in cui disciplina l'attività propria dell'ufficio, del coordinamento verso le Procure distrettuali competenti allo svolgimento dell'indagine penale, a mezzo del collegamento investigativo o se del caso con l'applicazione in sede locale di singoli magistrati della **UFF. 2** – e, a seguito della sottoposizione di **NOME 3** a custodia cautelare in carcere, l'art. 18-*bis*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che regola e delimita i modi della acquisizione da parte della **UFF. 2** di informazioni utili ai fini dell'attività di impulso e di coordinamento investigativo nei riguardi di soggetti detenuti;

C) *OMISSIS*.

Notizie circostanziate dei fatti acquisite in data 26 maggio 2011 e successivamente.

### *Conclusioni delle parti*

Nell'udienza del 5 marzo 2015:

**Il Procuratore generale** dott. Renato Finocchi Gherzi conclude chiedendo l'inflizione della sanzione della censura con il trasferimento d'ufficio.

**La Difesa** conclude chiedendo l'assoluzione dell'incolpato.

### *Svolgimento del procedimento e motivi della decisione*

1. Con richiesta di discussione orale del 3 febbraio 2014, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha formulato nei riguardi del dott. **NOME 1** l'incolpazione in relazione ai fatti di cui ai due capi sopra trascritti, con riferimento ai quali – fatte salve alcune integrazioni al capo A), formulate con l'atto finale di promovimento dell'azione – con ordinanza del 17 maggio 2012, questa Sezione disciplinare, in diversa composizione, aveva già disposto nei riguardi del dott. **NOME 1**, allora sostituto Procuratore presso la **UFF. 2** l'applicazione della misura cautelare del trasferimento di ufficio al Tribunale di **UFF. 1** con le funzioni di giudice. Con la medesima ordinanza la domanda cautelare era stata, invece, disattesa in relazione ad un ulteriore capo d'incolpazione C), per il quale la Sezione disciplinare ha successivamente emesso, in accoglimento di una ulteriore richiesta del Procuratore generale, ordinanza di non luogo a procedere datata 10 giugno 2014.

2. Nelle prime udienze la trattazione del procedimento è stata rinviata su richiesta della difesa.

La discussione orale è poi iniziata nell'udienza del 5 dicembre 2014, nella quale il Collegio ha ammesso le prove orali richieste dal patrocinatore dell'incolpato.

Nell'udienza 15 gennaio 2015 sono stati escussi i testi **NOME 8**, **NOME 14**, **NOME 15** e **NOME 16**.

Nell'udienza del 5 marzo 2015 dopo la dichiarazione di utilizzabilità degli atti acquisiti, sono state raccolte le conclusioni delle parti, come sopra indicate.

Nell'odierna udienza il Collegio ha emesso la sentenza che segue.

3.1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni in rito avanzate dalla difesa dell'incolpato.

In primo luogo è stata eccepita l'inutilizzabilità dei dati contenuti nei tabulati del traffico telefonico acquisiti dalla Procura della Repubblica di **UFF. 12**.

Con memorie depositate il 17 maggio 2012, il 1° dicembre 2014 ed il 4 marzo 2015, e poi ancora nel corso della discussione finale, la difesa ha sostenuto che gli anzidetti elementi di prova non siano utilizzabili, sia perché frutto di una illegale attività, soggettivamente riferibile al dott. **NOME 17**, consulente del p.m. di **UFF. 6**, di formazione ed acquisizione della documentazione, della quale si sarebbe dovuta ordinare la distruzione a mente dell'art. 240 c.p.p.; sia anche perché risultato di un'attività criminosa (ugualmente posta in essere da quel consulente) consistita nella illecita divulgazione di dati personali, sanzionata dall'art. 684 c.p., ovvero nell'illecito trattamento dei dati, punito dall'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003.

L'eccezione difensiva è infondata.

Non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo alla sanzione della inutilizzabilità ed al correlato obbligo di distruzione previsti dall'art. 240 c.p.p., come modificato dal d.l. n. 259 del 2006, convertito con la legge n. 281 del 2006, posto che con tale normativa si è inteso sanzionare i fenomeni delle intercettazioni c.d. "illegali" e del c.d. "dossieraggio", consistenti cioè nell'effettuazione di operazioni del tutto illegali di captazione di registrazione di conversazioni o comunicazioni, oppure di acquisizione di dati del traffico telefonico e telematico, nonché di operazioni di formazione di documenti basati sulla raccolta illegale di informazioni. Attività, dunque, del tutto diverse da quella che si sostiene sarebbe stata posta in essere da quel consulente del p.m., cui è stato addebitato di avere indebitamente trattenuto, senza restituirla alle rispettive autorità giudiziarie competenti, e di averla poi divulgata, documentazione concernente dati inerenti ai tabulati del traffico telefonico, in precedenza legittimamente acquisiti da quelle stesse autorità giudiziarie.

Seguendo tale impostazione, va escluso che l'eventuale divulgazione o pubblicazione arbitraria di quegli atti o del contenuto di quella documentazione, già legittimamente acquisita al fascicolo di un procedimento penale, ne comporti la inutilizzabilità processuale, trattandosi di attività illecita successiva al momento della della formazione dell'atto o dell'acquisizione

della relativa documentazione, lecite perché avvenute nel rispetto delle disposizioni del codice di rito.

Non conduce a differenti conclusioni il riferimento al citato art. 167 del c.d. 'Codice della *privacy*', in quanto, se è vero che può integrare gli estremi del reato di illecito trattamento dei dati personali la condotta di chi, acquisiti nel tempo innumerevoli dati personali relativi anche al traffico telefonico in conseguenza dell'attività svolta come consulente tecnico del pubblico ministero, indebitamente trattiene quei dati e li "incrocia" senza il consenso né dell'autorità giudiziaria che aveva conferito l'incarico, né degli interessati (così Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 10618, Genchi, Rv. 259781), l'eventuale accertamento della responsabilità penale per tali condotte giammai potrebbe comportare l'inutilizzabilità processuale dei medesimi dati personali del traffico telefonico, in precedenza acquisiti con provvedimenti legittimi dell'autorità giudiziaria. Escluso che possa avere rilevanza alcuna la mancata acquisizione, nel presente procedimento disciplinare, degli originali di quei tabulati, i cui dati sono stati trasfusi in una informativa di polizia giudiziaria, va detto che non è prevista dal nostro ordinamento una forma di sanzione processuale derivata dall'eventuale successivo impiego illegale dei relativi risultati, capace di inficiare la valenza dimostrativa di atti processuali già formati o di documentazione già acquisita nel pieno rispetto della normativa processuale.

3.2. La difesa si è, altresì, lamentata della genericità del capo d'incolpazione A), in quanto asseritamente mancante della indicazione delle specifiche disposizioni sul servizio giudiziario oggetto di grave e reiterata inosservanza da parte del magistrato interessato.

Anche tale doglianza è priva di pregio.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza penale di legittimità il principio secondo il quale, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto contestato, in modo da consentire all'imputato di esercitare il diritto di difesa (così, tra le molte, Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6335/14, Morante, Rv. 258948; Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2008, n. 16817, Muro e altri, Rv. 239758).

Tale *regula iuris* è stata recuperata e valorizzata anche nell'ambito della giurisprudenza disciplinare, avendo le Sezioni Unite civili della Cassazione chiarito che la necessaria correlazione tra accusa contestata e affermazione di colpevolezza è rivolta allo scopo di garantire il contraddittorio, portando a conoscenza dell'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e di consentirgli così un'adeguata difesa e che pertanto, in relazione a tale "*ratio*", per fatto contestato va inteso non solo quello indicato specificamente nel capo d'incolpazione, ma anche il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli sia stato posto nelle condizioni di difendersi (così, *ex multis*, Cass. civ., sez. un., 7 febbraio 2007, n. 2658, non

mass.; Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2013, n. 26548, Rv. 628428; Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2009, n. 27290, Rv. 610439; Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2009, n. 20730, Rv. 609490).

Alla luce di tale principio di diritto va rilevato come il suddetto capo d'inculpazione contenga un'analitica indicazione delle regole di condotta che il dott. **NOME 1** avrebbe dovuto rispettare, significandone la corrispondenza con quelle direttive, contenute nei richiamati ordini di servizio, che avrebbero imposto al prevenuto di dare tempestiva informazione degli sviluppi e degli esiti delle proprie iniziative tanto al proprio capo ufficio, nella specie i due **UFF. 2** succedutisi nel tempo, quanto ai colleghi della stessa **UFF. 2** ed a quelli della Procura distrettuale antimafia competente. Circostanze, queste, in ordine alle quali il prevenuto, al di là del generico riferimento ad una difficoltà legata al "burocratico" richiamo, nel capo d'inculpazione, agli estremi di due ordini di servizio, non ha sofferto alcuna limitazione nell'esercizio delle sue ragioni di difesa, non avendo egli neppure concretamente indicato una qualche lesione del diritto di difesa in questa sede degna di positiva considerazione, risultando, al contrario, che a quegli ordini la difesa aveva fatto espresso riferimento nelle sue plurime memorie ed anche nell'articolazione delle proprie richieste di prova contenute nella nota del 24 giugno 2014 (v. fasc. principale, alleg. F), pagg. 1 ss.).

Valutazioni, queste, che è bene sottolineare come valgono anche per i quattro altri ordini di servizio in materia di "cattura di latitanti" per reati di criminalità organizzata, emessi rispettivamente il 1° giugno 1998, il 25 febbraio 2002 e (due) il 22 marzo 2005, dall'allora Procuratore **UFF. 2** dott. **NOME 18** – ordini della cui rilevanza in questa sede si avrà modo di dire nel prosieguo della motivazione – che, già facenti parte del fascicolo del procedimento amministrativo per incompatibilità ambientale aperto nei confronti del dott. **NOME 1** dinanzi alla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, risultano acquisiti agli atti del presente procedimento (alleg. E), ed in ordine al cui contenuto l'odierno incolpato ha avuto piena facoltà di interlocuzione e di difesa.

D'altro canto, le Sezioni Unite della Cassazione, esaminando tale questione con riferimento alla fase cautelare, hanno già avuto modo di affermare – con argomentazioni dalle quali questo Collegio non ha ragioni di discostarsi – come, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'omessa indicazione della normativa regolamentare o delle disposizioni sul servizio giudiziario ritenute violate, in relazione ad una inculpazione avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgv. n. 109 del 2006, non determina la nullità della contestazione per incertezza assoluta del fatto addebitato, quando i fatti siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, giacché, ai fini della invalidità, ciò che rileva è la compressione del diritto di difesa dell'incolpato, quale conseguenza di una insufficiente specificazione della condotta, ed è onere di questi dimostrare il pregiudizio subito a causa della mancata specificazione delle



disposizioni normative di riferimento (Cass. civ., sez. un., 6 dicembre 2012, n. 21913, Rv. 624339).

4.1. La ricostruzione della vicenda, oggetto del presente procedimento, appare articolata perché concernente fatti e rapporti sviluppatisi in un lungo arco temporale. L'esame degli elementi di conoscenza a disposizione e la verifica della relativa capacità probatoria sarà necessariamente limitata a quelle circostanze da valorizzare per poter giudicare circa la fondatezza degli specifici capi d'incolpazione oggetto di addebito.

Allo scopo di meglio chiarire il contesto in cui si inseriscono i fatti di causa, va osservato che al dott. **NOME 1** sono stati addebitati alcuni specifici illeciti disciplinari contestati come commessi in un ampio lasso cronologico, dal 2004 al marzo del 2010, in più luoghi, nell'esercizio delle indicate funzioni di sostituto Procuratore **UFF. 2**, e, nell'intervallo dal 1° novembre 2004 al 16 settembre 2009, assegnatario dello specifico incarico di curare il collegamento tra le iniziative di quella **UFF. 2** e le attività di investigazione degli uffici requirenti antimafia del distretto della Corte di appello di **UFF. 3**.

Nell'ambito di indagini svolte da magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 6**, aventi ad oggetto gravi reati di criminalità organizzata, a partire dall'ottobre del 2010 gli inquirenti ascoltarono **NOME 5**, pregiudicato del luogo e figlio di un capo clan della '**COSCA 1**, poi divenuto collaboratore di giustizia, raccogliendo ampie dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie riferite una serie di fatti concernenti le dinamiche organizzative e le azioni delittuose di singoli e di gruppi associativi di stampo mafioso operanti nella zona di **LUOGO 3**. In quel contesto il collaboratore di giustizia descrisse analiticamente i suoi rapporti con altri familiari, in particolare narrando delle relazioni che suo fratello, **NOME 3**, aveva intrattenuto con vari soggetti, tra gli altri con il dott. **NOME 1**, con il quale il germano aveva avuto, a suo dire, una prolungata frequentazione, nata molti anni prima allorquando il magistrato aveva portato un gommone, per l'ormeggio ed il rimessaggio, in un cantiere nautico gestito da tal **NOME 10**, amico di **NOME 3**. Aggiunse il collaboratore di aver appreso che il dott. **NOME 1** si era adoperato per far ottenere ad un altro loro fratello, **NOME 19**, all'epoca detenuto in carcere, gli arresti domiciliari e che per questo 'favore' aveva ottenuto da **NOME 3** "una grossa somma di denaro" (alleg. D del fascicolo, fg. 4-45).

L'autorità giudiziaria **UFF. 6** iscrisse, così, il dott. **NOME 1** e **NOME 3** nel registro degli indagati per il reato di cui agli artt. 319 *ter* e 321 c.p., e, dopo approfondite investigazioni – i cui risultati sono stati in ampia parte acquisiti agli atti di questo procedimento disciplinare – il p.m. ha formulato, il 12 settembre 2012, una corposa richiesta di archiviazione (che riproduce le conclusioni di varie informative della polizia giudiziaria ed è stata poi accolta e fatta propria dal g.i.p. con il decreto di archiviazione del 26 novembre 2012, pure in atti) con la quale, pur riconoscendo l'attendibilità soggettiva ed

intrinseca delle dichiarazioni rese da **NOME 5**, ha evidenziato come le deposizioni accusatorie, nella parte contenente la descrizione dello specifico episodio asseritamente corruttivo, fossero rimaste prive di adeguati riscontri estrinseci. In seguito, il connesso addebito disciplinare ha costituito oggetto, come già premesso, dell'ordinanza di proscioglimento del dott. **NOME 1** datata 10 giugno 2014 (alleg D, fg 1-497).

4.2. Nel presente procedimento disciplinare al dott. **NOME 1** è stato sostanzialmente addebitato di avere – in violazione sia di norme di legge che di disposizioni fissate in ordini di servizio, la cui portata applicativa si preciserà in seguito – nell'esercizio delle funzioni magistratuali assegnategli, intrattenuto “senza darne notizia al Procuratore **UFF. 2** e senza farne comunque oggetto di segnalazione o di altra iniziativa formale nell'ambito delle attribuzioni di coordinamento investigativo assegnate all'ufficio, continuativi contatti, anche tramite soggetti interposti, di persona ovvero a mezzo corrispondenza, telefonica (telefonate, sms) o epistolare, con **NOME 3** (figlio di **NOME 4**, assassinato nel 1990 in un agguato, capo della esponente della omonima cosca della **COSCA 1** nel territorio **REGIONE 1**, della quale il dott. **NOME 1** si era già in precedenza occupato, sia nel 1995 quale giudice per le indagini preliminari di **UFF. 3** nell'ambito della trattazione del processo c.d. '**PROC. 1**', sia nel 1998 quale pubblico ministero distrettuale in relazione alla richiesta di applicazione di misure di prevenzione antimafia; nonché fratello di **NOME 5**, tratto in arresto per gli attentati dinamitardi e intimidatori del 3 gennaio 2010 alla sede della Procura generale di **UFF. 5**, del 26 agosto 2010 presso l'abitazione del Procuratore generale dott. **NOME 6** e del 5 ottobre 2010 in danno del Procuratore della Repubblica di **UFF. 6-D.D.A.** dott. **NOME 7**, che, già condannato con sentenza in data 21 aprile 1992 del Tribunale per i minorenni di **UFF. 7** (poi riformata in appello) per il reato di associazione di stampo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*, (era) stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del G.i.p. di **UFF. 4** del 19 ottobre 2009 per reati di intestazione fittizia di beni ed ulteriormente in data 14 gennaio 2010 per reati di usura ed estorsione (per i quali ha poi riportato condanna, non definitiva, alla pena di anni sei di reclusione e 10.000 euro di multa, con sentenza del Tribunale di **UFF. 8** del 4 aprile 2011”.

Tali fatti – che, nel capo d'incolpazione A), sono stati delineati a mo' di premessa rispetto a più specifiche contestazioni di singole condotte, in cui si erano sostanziati gli addebitati “contatti continuativi” – a giudizio di questo Collegio possono considerarsi storicamente provati sulla base di una serie di emergenze obiettive, idonee a dimostrare direttamente (cioè, anche senza necessità di valorizzarle come riscontri estrinseci alle indicazioni accusatorie del menzionato collaboratore di giustizia) quanto accaduto.

Il dott. **NOME 1** ha sostanzialmente ammesso parte di quei fatti ed ha cercato, di “sminuire” la natura e la durata di quei rapporti, senza poter fare a meno di riconoscere di avere in più occasioni incontrato o parlato con **NOME**

**3** ovvero con familiari o amici di questo. L'odierno incolpato, tuttavia, ha negato di aver violato alcuno dei doveri che era tenuto ad osservare in ragione dell'ufficio ricoperto, affermando, in più occasioni, che il **NOME 3** era soggetto che, presentatosi come fratello di **NOME 19**, già collaboratore di giustizia, si era inizialmente proposto di fornire elementi di informazione per permettere la cattura di un pericoloso latitante della 'COSCA 1, **NOME 9**, ed aveva pure offerto dati di conoscenza in ordine ad episodi di estorsione commessi in danni di imprenditori **LUOGO 3**, dunque nella sostanza assumendo un ruolo di "confidente" delle forze dell'ordine, con il quale egli **NOME 1** aveva continuato a 'coltivare' una relazione nella convinzione che avrebbe potuto diventare un collaboratore di giustizia ("*...mi si accosta accreditandosi come il fratello che ha a cuore le sorti di un collaboratore di giustizia... NOME 3, sia pure in modo silente e con intuibili cautele, si pose in quella occasione da un'altra parte (...) si era detto in possesso di informazioni che avrebbero potuto condurre all'individuazione dei soggetti che avevano in cura, in quel periodo, la latitanza del NOME 9... si trattava di una disponibilità informale e di natura confidenziale (...) negli anni precedenti (al 2008) NOME 3 aveva con grande imprudenza cominciato a far trapelare la sua collaborazione con le istituzioni, e in particolare con i carabinieri del UFF. 9... ne erano giunti a conoscenza anche gli uomini della squadra mobile di LUOGO 3 (...) sono del tutto persuaso che egli stesso durante la detenzione del 2010 volesse collaborare con la giustizia (...) alla fine (il 22 maggio 2010 e in numerose altre conversazioni intercettate) risulta confermato il proposito evidente di NOME 3 (di) collaborare con la giustizia affidandosi allo scrivente (...) il mio rapporto con NOME 3... le finalità per cui è nato e si è poi svolto erano invece esclusivamente inerenti all'esercizio delle mie funzioni (...) due volte fui chiamato da lui in causa per questo e, al fine di favorire il protrarsi della sua disponibilità a collaborare la cattura del latitante di cui ho detto, entrambe le volte ritengo di essermi comportato in modo del tutto lecito e corretto (...) il favorire i contatti necessari per la cattura di latitanti è sempre stata una funzione rientrante nei compiti di collegamento e coordinamento della UFF. 2...": così nella memoria del 17 novembre 2011 a firma del dott. **NOME 1**).*

In seguito il dott. **NOME 1** si è impegnato nel sostenere di aver dato notizia di quella relazione con **NOME 3** al suo capo ufficio, il dr. **NOME 18**, Procuratore **UFF. 2** e, comunque, ha sempre categoricamente sostenuto di aver agito nel rispetto dei compiti istituzionali assegnatigli quale sostituto procuratore **UFF. 2**: ed è evidente come su tali aspetti della vicenda che dovranno, alla fine, essere concentrate le attenzioni di questo Giudicante, allo scopo di appurare l'esistenza o meno della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti.

Per una corretta interpretazione degli elementi di conoscenza acquisiti è bene, fin da subito, sottolineare che il dott. **NOME 1** conosceva perfettamente chi fossero **NOME 3** ed i congiunti di questo. E' stato lo stesso magistrato, pur

cercando di “ridurre” la portata criminale della famiglia dei **FAM. 1**, ad ammettere quella circostanza (“...qualificare come ‘**COSCA 1** i **FAM. 1** dopo il 2000, non so come è andato il processo, lo ignoro, ma insomma era una cosca che era stata debellata anni prima della morte del padre, debellata... quindi a me raccontare la storia della famiglia **FAM. 1** come quella di qualunque altra famiglia mafiosa della città sono in condizioni di farlo...”: così nell’audizione del 17 novembre 2011 dinanzi alla Prima Commissione del CSM). Peraltro è certo che il dott. **NOME 1**, quale g.i.p. del Tribunale di **UFF. 4**, nella metà degli anni Novanta aveva emesso una ordinanza di custodia cautelare nei riguardi di **NOME 5** e **NOME 20**, fratelli di **NOME 3** (questi sì formalmente incensurato, anche se già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa da minore, con sentenza poi riformata in appello), perché indagati per la partecipazione ad un gruppo associativo di stampo mafioso; inoltre, nel 1998, quale p.m. distrettuale presso lo stesso Tribunale, era stato assegnatario di un fascicolo aperto a carico di **NOME 21**, altro fratello di **NOME 3**, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., nell’ambito del quale la polizia giudiziaria aveva proposto di applicare un provvedimento di sospensione dell’amministrazione dei beni utilizzati per lo svolgimento delle attività commerciali facenti capo alla famiglia **FAM. 1**; ed ancora, sempre come p.m. di **LUOGO 3**, nel 1999 aveva ricevuto l’incarico di curare uno dei primi interrogatori (poi materialmente effettuato da un suo collega) di **NOME 19**, ulteriore fratello di **NOME 3**, che, in seguito divenuto collaboratore di giustizia, aveva reso dichiarazioni confessorie sulle attività criminose della sua famiglia e l’instestazione fittizia delle attività imprenditoriali gestite dai suoi congiunti (alleg. D, fg. 70-82).

Inoltre, della contestazione a **NOME 3** ed altri, con ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di **UFF. 13** il 12 aprile 2011, di ulteriori gravi delitti di criminalità organizzata commessi in danno di magistrati ed istituzioni giudiziarie di **LUOGO 3**, pure richiamati nel capo d’incolpazione, vi è ampia traccia nella documentazione facente parte del fascicolo del presente procedimento (alleg. A, fg. 3 ss.).

4.3. In particolare, in punto di fatto, nel capo d’incolpazione A) si è contestato che “tra il dott. **NOME 1** e **NOME 3** risultano intercorsi, tra il febbraio 2005 e il novembre 2007, circa novanta contatti telefonici, attivati attraverso utenze di servizio del dott. **NOME 1**, annotate sull’agenda o nella rubrica telefonica del **NOME 3** (ivi indicato come “avv. di **LUOGO 1**”), nella quale risultano altresì due ulteriori utenze non di ufficio riconducibili al magistrato, ancorché intestate a soggetti diversi (di cui uno in relazione di parentela con la famiglia **FAM. 1**; l’altra, cittadina filippina); i contatti sono avvenuti tramite schede SIM intestate a soggetti terzi, sovente cittadini extracomunitari, in uso dello stesso **NOME 3**; inoltre, ulteriori contatti telefonici (oltre una ventina), in partenza o in arrivo, sono avvenuti con l’utilizzazione del telefono cellulare del personale addetto al servizio di autista

o di scorta e tutela del magistrato, che pure risulta annotato nella rubrica del **NOME 3**".

Orbene, tali evenienze risultano storicamente comprovate, atteso che:

- i circa novanta contatti telefonici (alcuni dei quali nello stesso giorno, dunque riferibili a circa cinquantacinque diverse giornate) tra il dott. **NOME 1** e **NOME 3** risultano confermati dai dati desumibili dai tabulati in atti riguardanti il periodo di circa due anni e nove mesi innanzi indicato; di tali contatti, spesso consistenti in chiamate in partenza dalle utenze del **NOME 3** e durati pochi secondi, il dott. **NOME 1** ha dato una spiegazione poco convincente, parlando di conversazioni per scambi di auguri o di inviti per prendere assieme un caffè, mentre è ragionevole ritenere trattarsi (anche) di brevi scambi di battute telefoniche finalizzate a consentire incontri personali (alleg. D, fg. 124-140). Peraltro, è sicuro che quella relazione tra il dott. **NOME 1** e **NOME 3**, direttamente o per il tramite dello **NOME 10**, fosse iniziata fin dalla primavera del 2004, epoca in cui il magistrato aveva portato il suo gommone presso il cantiere nautico dello **NOME 10**, soggetto quest'ultimo che, in seguito, l'autorità giudiziaria **LUOGO 3** avrebbe accusato di essere un mero intestatario fittizio della titolarità di beni ed aziende facenti, capo allo stesso **NOME 3** (alleg. D, fg. 47-53): **NOME 10** con il quale il dott. **NOME 1** è risultato aver avuto svariati contatti telefonici (diretti o per il tramite del collega dott. **NOME 22**, all'epoca sostituto Procuratore a **UFF. 6**) persino fino al luglio del 2009, comunque anche dopo gli ultimi mesi del 2005 allorquando il magistrato aveva, a suo dire, oramai ceduto il gommone e non ci sarebbero state, dunque, ragioni particolari per continuare ad avere relazioni con il gestore di quel cantiere nautico (alleg. D, fg. 65-69);

- in occasione di una perquisizione eseguita il 23 giugno 2011 all'interno della cella del carcere in cui si trovava **NOME 3**, gli ufficiali di polizia rinvennero un'agenda nella quale, accanto alla formula manoscritta "Avv. **LUOGO 1**" (cancellata a penna, ma così rilevata, sotto la cancellatura, dal consulente tecnico incaricato dal p.m.), erano stati annotati quattro numeri telefonici, tra i quali quello dell'apparecchio fisso dell'ufficio **LUOGO 1** del dott. **NOME 1** e quello del cellulare normalmente in uso al predetto: numeri (pure trovati memorizzati nel cellulare del **NOME 3**) che, anche in ragione della chiara indicazione dell'indirizzo di **LUOGO 1** ove ha sede la **UFF. 2**, fanno legittimamente ritenere che con quella formula "Avv. **LUOGO 1**" il **NOME 3** avesse inteso far riferimento proprio al dott. **NOME 1** (alleg. D, fg. 157-176): tanto è pure confermato dal fatto che, nel corso delle conversazioni con i suoi familiari, intercettate nella sala colloqui del carcere ove si trovava detenuto tra l'ottobre ed il novembre del 2009, il **NOME 3** ebbe ripetutamente ad impiegare la formula gergale "avvocato di **LUOGO 1**" per indicare la persona che la moglie **NOME 12** avrebbe dovuto incontrare o alla quale la stessa avrebbe dovuto inviare una lettera raccomandata, persona che, come si avrà modo di porre in luce, le investigazioni hanno permesso di accertare essere stato proprio il dott. **NOME 1**;

- tanto il teste **NOME 15**, autista del dott. **NOME 1**, quanto il teste **NOME 16**, appuntato dei carabinieri e componente della scorta a tutela del magistrato, hanno ammesso di avere ‘prestato’, in alcune occasioni, all’odierno incolpato il loro rispettivo apparecchio cellulare, e di poter così spiegare l’esistenza di contatti telefonici tra le loro utenze e quella del **NOME 3** (alleg. D, fg. 140-145); a questo riguardo è, peraltro, significativo che l’appuntato **NOME 16**, che durante la fase delle indagini aveva decisamente negato di avere mai prestato il suo cellulare ad altri che non fossero il dott. **NOME 1**, nell’udienza dinanzi a questa Sezione del 15 gennaio 2015 ha ammesso di non poter escludere di avere ceduto il suo apparecchio anche all’autista **NOME 15**.

Ora, il dott. **NOME 1** non è stato chiamato a rispondere di tali condotte in quanto integranti esse stesse illecito disciplinare, perché, è bene rammentarlo, l’addebito riguarda la mancata osservanza delle regole fissate negli ordini di servizio emessi dal Procuratore **UFF. 2**: ma le circostanze innanzi tratteggiate vanno debitamente segnalate in quanto smentiscono la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di episodiche e quasi casuali ‘prese di contatto’ tra l’incolpato ed il **NOME 3**, in quanto l’intensità delle relazioni telefoniche e le modalità con le quali esse sono avvenute accreditano la convinzione dell’esistenza di un rapporto con un “confidente” e potenziale nuovo collaboratore di giustizia che il dott. **NOME 1** aveva inteso, in quegli anni, ‘coltivare’.

Coerentemente con tale impostazione non va trascurato che, nell’aprile del 2007, il dott. **NOME 1** si era, altresì, fattivamente impegnato per favorire il **NOME 3** nel ricovero del figlio, bisognoso di cure mediche specialistiche presso un centro sanitario di **LUOGO 7**: impegno di cui vi è chiara traccia non solamente nelle intercettazioni ambientali eseguite nel carcere di **LUOGO 3** (alleg. D, fg. 115-124), dove il **NOME 3** era detenuto, ma anche nelle ammissioni del teste **NOME 15**, il quale, nell’udienza del 15 gennaio 2015, ha espressamente ricordato come il **NOME 3** avesse maturato un sentimento di riconoscenza verso il dott. **NOME 1** per quell’intervento in favore del proprio figliolo. Ricovero che, lungi dal poter essere spiegato, come il dott. **NOME 1** ha cercato di fare, come la manifestazione di una isolata iniziativa dettata da un sentimento di compassione, appare logicamente interpretabile come una delle manifestazioni di una relazione che il magistrato aveva tenacemente curato nella speranza di poter continuare ad ‘utilizzare’ il **NOME 3** come confidente e come possibile collaboratore.

L’annotazione da parte del **NOME 3**, nella sua agenda, di una pluralità di numeri telefonici riferibili al dott. **NOME 1**, nello scritto volutamente indicato in maniera criptica con la formula “Avv. **LUOGO 1**” (pure con la collegata trascrizione di altri due numeri di cellulare, risultate intestate ad ignari prestanome, quasi come se il magistrato avesse ricevuto o avrebbe dovuto ricevere in consegna altrettante sim card per consentire conversazioni telefoniche in via riservata - alleg. D, fg. 159-166; numeri che il dott. **NOME 1** ha sostenuto di non conoscere né di aver mai utilizzato, e che, comunque,

risulterebbero non essere stati attivati); il fatto che il **NOME 3** o suoi familiari, per poter chiamare il dott. **NOME 1** al telefono, utilizzassero sim card intestate fittiziamente a terzi soggetti; e la circostanza che le conversazioni tra il magistrato ed il pregiudicato avvenissero anche per il tramite di apparecchi cellulari di altri soggetti, come quello del carabiniere di scorta o quello dell'autista del dott. **NOME 1** (il cui numero era stato persino inserito nella memoria del cellulare del **NOME 3**, come quello di "**NOME 15 autista NOME 1**" - alleg. D, fg. 142), sono tutti elementi che inducono però fondatamente a ritenere che la relazione tra i due prevenuti avesse caratteristiche continuative.

Né induce a formulare un diverso giudizio il fatto che su un foglietto, pure scoperto, nell'ottobre del 2009, in un ufficio nella disponibilità del **NOME 3**, fosse stata trovata dagli inquirenti un'ulteriore annotazione "Avv. **LUOGO 1**" con la collegata indicazione di due utenze cellulari, una delle quali poi risultata intestata **UFF. 11**, verosimilmente in uso al citato col. **NOME 8**, nel frattempo passato dal **UFF. 10** all'**UFF. 11** (alleg. D, fg. 147-157). E ciò perché, se non può escludersi che la stessa formula fosse stata impiegata dal **NOME 3** anche per "coprire" nei suoi scritti il riferimento al nome di quel funzionario dei servizi di sicurezza (**NOME 8**, il quale, nell'udienza del 15 gennaio 2015 ha rammentato che, nei suoi incontri, dell'autunno del 2004, il **NOME 3** lo avesse appellato come "avvocato"), le altre emergenze provano in maniera inequivoca come, dal febbraio del 2005 e fino al marzo del 2010, il pregiudicato impiegò, nei suoi scritti come nelle sue conversazioni, quella terminologia per riferirsi proprio al dott. **NOME 1** (v., in particolare: "*io ti ho detto, chiama là... dall'avvocato di **LUOGO 1**... e spiegagli cosa deve fare... aspettiamo all'avvocato di **LUOGO 1***" - alleg. D, fg. 336-338).

D'altra parte fu lo stesso **NOME 3**, in due colloqui avvenuti in una sala del carcere di **LUOGO 8** con la moglie del 5 marzo 2010, a spiegare di avere appena inviato un telegramma "*all'avvocato di **LUOGO 1***", unico telegramma che, effettivamente, due giorni prima egli aveva spedito al dott. **NOME 1**; e poi, in un altro incontro del 5 maggio 2010, a domandare se "*all'avvocato di **LUOGO 1**... gli (era) arrivato il telegramma*" (alleg. D, fg. 347-355, 369-370). Ancora, in due successive lettere inviate il 22 aprile ed il 5 maggio 2010, in un contesto chiaramente connesso a quello dei plurimi contatti con il dott. **NOME 1**, il **NOME 3** tornò a ricordare alla coniuge di parlare "*con l'avv. di **LUOGO 1***" per avere indicazioni per la presentazione di "*una qualche istanza sicura che va a buon fine... in modo di presentare gli arresti domiciliari...*"; per fargli "*capire... che tutto questo che si è verificato... non doveva permetterlo... di fare quello che hanno fatto solo perché ho avuto la sua amicizia, per colpire lui hanno colpito me...*", che aveva "*dovuto pagare un prezzo caro*" (alleg. D, fg. 363-364, 369).

E' appena il caso di aggiungere che del tutto privo di pregio – oltre che sostanzialmente ininfluenza nell'ottica decisionale che qui rileva – appare il tentativo fatto dal dott. **NOME 1** di ipotizzare che la trascrizione dei numeri di

telefono contenuti nell'agenda sequestrata nel giugno del 2011 nella cella del **NOME 3**, sarebbe stata il frutto di una calunniosa iniziativa di quest'ultimo, che, avendo verificato di non aver ricevuto alcun 'aiuto' dal magistrato, lo aveva voluto danneggiare vergando *ex post* quelle annotazioni: si tratta di ipotesi che è rimasta del tutto priva di agganci a dati obiettivi e che, comunque, sembra smentita dal fatto che, come appurato dall'autorità **UFF. 6** che ha condotto le indagini, in tutti i casi in cui **NOME 3** è stato ascoltato, nel corso di vari procedimenti penali, per fare chiarezza in ordine ai suoi rapporti con il dott. **NOME 1**, lo stesso ha sempre assunto un atteggiamento di particolare favore e mai di avversità o di livore nei confronti dell'odierno incolpato.

4.4. Nel capo A) è stato altresì addebitato: "il dott. **NOME 1** ha mediato nel 2004 l'incontro tra **NOME 3** e **NOME 8**, ufficiale del **UFF. 9** dei Carabinieri all'epoca in servizio presso il **UFF. 10** quale capo della struttura Criminalità Organizzata e poi dal marzo 2005 in servizio presso **UFF. 11**, in vista di eventuali informazioni da parte del primo utili ai fini della individuazione e cattura del latitante **NOME 9**, incontro – preceduto da un contatto tra il magistrato e l'ufficiale, in **LUOGO 2**, anche alla presenza di **NOME 10** (definito "**NOME 11**", nelle conversazioni del **NOME 3** con i propri familiari), titolare di un cantiere nautico di **LUOGO 3** nel quale il magistrato ha tenuto in deposito una imbarcazione – verificatosi presso il predetto cantiere. Risulta altresì una serie di contatti telefonici in immediata sequenza temporale tra il **NOME 3** e il magistrato e tra quest'ultimo e il **NOME 8**, nello stesso spazio della cella telefonica di **LUOGO 3**, in data 31 maggio 2005 nonché, successivamente, un incontro in data 25 maggio 2007 tra l'ufficiale del **UFF. 10** e il **NOME 3** in **LUOGO 1**, **PIAZZA 1**, contestualmente alla presenza del dott. **NOME 1** nella stessa area e in concomitanza con ripetuti contatti telefonici tra **NOME 3** e il magistrato e tra quest'ultimo e il **NOME 8** (con il quale il dott. **NOME 1** risulta avere intrattenuto contatti continuativi dal 2005 al 2011, sia su utenze di servizio che su utenze private".

Mentre per le due specifiche occasioni del 31 maggio 2005 e del 25 maggio 2007 non sono stati acquisiti dati certi capaci di comprovare l'esistenza di altrettanti incontri a tre tra il dott. **NOME 1**, il col. **NOME 8** e **NOME 3** – sembrando frutto di mera casualità la copresenza degli stessi, in quelle date, nel medesimo luogo (alleg. D, fg. 87-91) – è stato pacificamente acclarato che tra il settembre e l'ottobre del 2004 i predetti ebbero a vedersi assieme tre volte, una prima in un ristorante nei pressi nell'aeroporto di **LUOGO 2** e due volte a **LUOGO 3** all'interno del cantiere nautico dello **NOME 10**. Tanto avvenne per iniziativa del dott. **NOME 1**, che volle "accreditare" il **NOME 3**, presso quel funzionario dei servizi di sicurezza, come 'confidente' che avrebbe potuto dare notizie utili per individuare il luogo ove all'epoca si nascondeva **NOME 9**, un pericoloso latitante appartenente alla **COSCA 1** (alleg. D, fg. 82-99, 176-231).



Di tale circostanza hanno riferito in udienza tanto il teste **NOME 8** – il quale, invero, ha sottolineato che le informazioni fornitegli dal **NOME 3** non aveva avuto alcuna utilità pratica – quanto il teste **NOME 14**, allora Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di **UFF. 6**, che, pur non rammentando con esattezza il nome del confidente né il preciso periodo di riferimento, ha ricordato che era stato il collega **NOME 22**, all’epoca sostituto Procuratore in quella stessa Procura, ad accennargli della possibilità di una qualche forma di collaborazione da parte di quel soggetto, tant’è che egli **NOME 14** aveva suggerito di parlarne al dott. **NOME 1**.

D’altro canto, lo svolgimento di quella funzione di “mediazione” indicata nel capo d’incolpazione è stata ammessa dallo stesso dott. **NOME 1**, il quale – oltre a sostenere, a più riprese, che rientrava tra i suoi compiti istituzionali quello di far pervenire informalmente ad esponenti dei servizi di sicurezza notizie utili per la cattura di latitanti e, più in generale, per avviare o proseguire indagini penali, con l’intesa che quei funzionari avrebbero poi ‘trasferito’ le notizie utili ai comandi centrali delle varie forze di polizia giudiziaria – ha confermato che era stato proprio il collega **NOME 22** a chiedergli di favorire l’incontro tra **NOME 3** e un addetto ai servizi di sicurezza, e che egli si era poi rivolto al **NOME 8**, conosciuto in precedenza a **LUOGO 3** e poi reincontrato casualmente presso la sede della **UFF. 2**.

E’ opportuno nuovamente riaffermare come l’addebito disciplinare che è stato mosso al dott. **NOME 1** non è quello di aver curato, nel 2004, quella ‘mediazione’ con il col. **NOME 8**, bensì quello di avere in quella maniera avviato una relazione con il confidente e potenziale collaboratore **NOME 3**, proseguita – come si è già verificato – negli anni successivi, senza averne messo a parte quelli che, nel tempo, erano stati i suoi due capi ufficio, gli altri sostituti della **UFF. 2**, né tanto meno i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di **UFF. 6** territorialmente competenti per i fatti, di varia natura, dei quali il **NOME 3** si era impegnato a parlare.

4.5. E che i rapporti tra il dott. **NOME 1** e **NOME 3** non si fossero ‘esauriti’ nel 2004 in quell’iniziale compito di intermediazione con il funzionario dei servizi segreti, lo dimostrano anche le emergenze procedurali che hanno consentito di accertare la fondatezza, in punto di fatto, dell’ulteriore contestazione mossa al prevenuto al punto a 3): “il dott. **NOME 1** è intervenuto telefonicamente, su richiesta di **NOME 3**, in occasione e nel corso di un controllo di polizia stradale svolto in data 3 aprile 2005 nei confronti dello stesso **NOME 3**, fermato da una pattuglia in località **LUOGO 4** a bordo dell’autovettura Porsche Cayenne: nella circostanza, il dott. **NOME 1**, contattato dal **NOME 3**, si è rivolto dapprima a un capitano della Compagnia dei Carabinieri di **LUOGO 3** e poi a un capitano della Compagnia dei Carabinieri di **LUOGO 5**, suggerendo particolare riguardo e cautela nell’esecuzione del controllo, in relazione alla asserita qualità di “confidente” del soggetto controllato”.

Della formale qualificazione di tale fatto come illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946 anziché dell'art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 109 del 2006, si dirà in seguito. Conta qui sottolineare che l'episodio è stato sostanzialmente confermato nella sua storicità dal dott. **NOME 1**, il quale ha cercato maldestramente di far credere di avere subito una sorta di pressante quanto fastidiosa richiesta di aiuto da parte del **NOME 3**, che egli aveva inteso "liquidare" in poche battute (*"gli dissi: Guarda un po' a questo deficiente... tenente capisca, è un mezzo confidente, questo qui finirà nei pasticci prima o poi (...) non mi sarei mai sognato di dargli una mano, anzi gli ho detto di prenderlo a calci nel sedere e di trattarlo da deficiente..."* - alleg. D, fg. 105-107): laddove le carte del procedimento hanno inequivocabilmente comprovato che il dott. **NOME 1** ebbe ad interferire pesantemente su un'attività di polizia giudiziaria posta in essere da una pattuglia di carabinieri (che avevano deciso di effettuare una perquisizione all'interno della vettura di grossa cilindrata Porsche, alla cui guida era stato trovato il **NOME 3**), come riscontrato sia dal fatto che, a fronte di quella sollecitazione, il magistrato ebbe ad attivarsi arrivando ad effettuare, in pochi minuti, ben tre telefonate indirizzate a due diversi ufficiali dell'Arma in servizio nella zona (il capitano **NOME 23**, comandante della compagnia dei carabinieri di **LUOGO 3**, ed il capitano **NOME 24**, comandante della compagnia dei carabinieri di **LUOGO 5**), interessandoli della vicenda; sia anche dal fatto che quelle chiamate, finalizzate sostanzialmente a pretendere "un particolare riguardo" verso chi era stato sottoposto ad un controllo di polizia, vennero interpretate dai militari come un modo per "lasciare stare" il controllato, proprio per la particolare relazione che legava questi al magistrato (*"...durante tutte le fasi del controllo, il **NOME 3** era molto contrariato ed infastidito e ripeteva frasi del tipo: "Non mi potete perquisire sulla strada", "Perché mi avete fermato?", "Perché mi state perquisendo?", "Ora chiamo il mio avvocato"... prese il telefono cellulare ed effettuò alcune telefonate..."*: così l'appuntato scelto **NOME 25**, che stava eseguendo quel controllo – ancora, *"...il magistrato mi informò che una mia pattuglia aveva fermato e stava controllando tale **NOME 3** e mi fece capire che si trattava di una persona con la quale aveva una sorta di rapporto "confidenziale" legato alla sua attività di magistrato... esplicitamente non aggiunse altro, nel senso che non mi rivolse alcuna espressa richiesta, ma io compresi implicitamente le sue intenzioni per la natura e la tempestività stesse della telefonata ricevuta, avvenuta mentre il controllo era in atto, e compresi che dovevo prestare un particolare riguardo nell'esecuzione del controllo su quella persona..."*: così il capitano **NOME 24**. E se dai due militari direttamente interessati alla vicenda non ci si poteva certo attendere che rendesse dichiarazioni *contra se*, ammettendo di non aver fatto il loro dovere, il senso ed il significato di quella iniziativa è stata chiarita da un altro ufficiale dei carabinieri, **NOME 26**, il quale, con dichiarazioni sufficientemente precise e, dunque, sul punto attendibili, pur erroneamente riferendosi ad una vettura di altra marca, ha ricordato di essere stato chiamato dal dott. **NOME 1** in ragione

di quel controllo al quale il **NOME 3** era stato sottoposto da parte di una pattuglia dei carabinieri, affinché egli “*intercedesse con la pattuglia... per fare qualcosa*”, rammentando che il dott. **NOME 1**, per risolvere il problema, aveva poi telefonato all’allora tenente **NOME 24** (“...*per fare in modo di lasciarlo stare, no! (...) perché mi telefona? Se uno... ti telefona perché vuole che tu intervieni, no?*” - alleg. D, fg. 99-110).

D’altro canto, non va neppure trascurato che quello appena descritto non era stato l’unico episodio nel quale il dott. **NOME 1** aveva ‘speso’ la sua qualità magistratuale per favorire il **NOME 3**. Dell’interessamento per aiutare il confidente ad ottenere il ricovero del figlio in un centro sanitario specialistico **REGIONE 2** si è già detto. Le indagini dell’autorità giudiziaria **UFF. 6** hanno consentito di scoprire che, nell’ottobre del 2007, personale della divisione amministrativa della questura del capoluogo **REGIONE 1** sottopose ad ispezione i due esercizi commerciali gestiti dal **NOME 3**, il quale, ritenendo di essere pregiudicato da quella iniziativa, il 25 ottobre 2007 chiamò, per l’ennesima volta, il dott. **NOME 1** lamentando di essere stato “*massacrato dall’amministrativa*”: dott. **NOME 1** che, invece che prendere le distanze, mostrò disponibilità verso l’interlocutore, comunicandogli che ne avrebbero “*parlato a voce*” (alleg. D, fg. 110-115).

Ora, tale ulteriore vicenda, rimasta fuori dal perimetro degli addebiti disciplinari, è sintomatica dell’esistenza di un rapporto oltremodo confidenziale tra il dott. **NOME 1** ed il **NOME 3**, se è vero che, come emerge dal risultato delle indagini all’epoca avviate nei riguardi del secondo, questi, parlando qualche giorno dopo con l’amico **NOME 10**, ebbe a manifestare la sua meraviglia per il fatto che, dopo quella prima conversazione telefonica, il magistrato si fosse negato non rispondendo alle sue chiamate: telefonate che, in quegli stessi giorni gli inquirenti stavano registrando nell’ambito delle operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni autorizzate dall’autorità giudiziaria **UFF. 6** sull’utenza del **NOME 3**, con l’esecuzione di operazioni che, ad un maresciallo addetto alle operazioni di captazione, avevano già consentito di scoprire che il “dottore” con il quale il **NOME 3** aveva colloquiato era proprio l’odierno incolpato (alleg. D, fg. 110-115).

4.6. Infine, nei confronti del dott. **NOME 1** è stato mosso l’addebito: “dopo la sottoposizione in data 19 ottobre 2009 a custodia cautelare di **NOME 3**, il dott. **NOME 1** ha intrattenuto con il predetto, tramite **NOME 12**, moglie dello stesso **NOME 3** (a sua volta successivamente sottoposta a indagini per il reato di intestazione fittizia di beni connesso all’attività della cosca, nel p.p. n. 3541/11-21 RG D.D.A. pendente presso il Tribunale di **UFF. 8**), ulteriori contatti, in particolare: ricevendo dalla **NOME 12** una missiva in data 4 novembre 2009, a firma e di pugno del **NOME 3** (nella quale il detenuto sollecitava un interessamento del magistrato per la propria posizione, chiedendo un colloquio cui il dott. **NOME 1** non dava seguito nelle forme di legge), missiva inoltrata al di fuori del normale circuito carcerario e di cui non

dava notizia al procuratore **UFF. 2**, omettendo altresì di curarne l'acquisizione al protocollo dell'ufficio; ricevendo un biglietto in busta chiusa consegnato dal **NOME 3** ai propri familiari tramite l'avvocato **NOME 13** (anch'egli successivamente indagato); ricevendo numerose telefonate – in date 18 novembre 2009, 20 novembre 2009, 27 gennaio 2010, 2 febbraio 2010, 3 febbraio 2010 – e messaggi di testo (sms) – in date 26 novembre 2009 e 18 aprile 2010 (quattro messaggi) – da parte di **NOME 12**, effettuati attraverso utenze diverse e di copertura; incontrandosi altresì di persona con la predetta **NOME 12**, in **LUOGO 3**, tra il 24 e il 26 novembre 2009; infine ricevendo un telegramma spedito in data 3 marzo 2010, indirizzato presso l'ufficio della Procura **UFF. 2** e pertanto necessariamente acquisito agli atti, del quale soltanto dava notizia tempestiva al titolare dell'ufficio, senza tuttavia fare menzione dei pregressi restanti contatti, se non dopo l'emersione della vicenda su mezzi di informazione locali e nazionali e comunque parzialmente (limitatamente ai messaggi dell'aprile 2010).”

La documentazione in atti prova che le indagini avviate dall'autorità **UFF. 6** nei confronti di **NOME 3** a partire dal 2007 si tradussero in una serie di rilevanti iniziative investigative che avrebbero condotto alla sottoposizione del predetto a custodia cautelare in carcere in relazione a gravi reati, rientranti nelle attribuzioni della Direzione distrettuale antimafia, quali quelli di usura, estorsione ed intestazione fittizia di beni, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

In relazione a tali ulteriori contestazioni, evidentemente riferibili al periodo successivo al 19 ottobre 2009, cioè alla data dell'arresto del **NOME 3**, il dott. **NOME 1** ha negato ogni responsabilità, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuno degli scritti che abusivamente il detenuto gli aveva inviato – fatta eccezione che per una lettera raccomandata ed un telegramma, rinvenute dagli inquirenti, di cui egli **NOME 1** non avrebbe evidentemente potuto negare di essere stato **LUOGO 3**, la **NOME 12**, moglie del **NOME 3**, con la quale aveva parlato delle precarie condizioni di salute del figliolo, aggiungendo di avere invitato la donna a discutere delle questioni giudiziarie del marito con i loro avvocati (alleg. D, fg. 298-306).

Anche per questa parte del capo d'inculpazione, la verifica fattuale non è finalizzata ad accertare se il dott. **NOME 1** potesse ricevere quelle missive o se potesse incontrare la moglie del detenuto, ma se il tenore contenutistico e le modalità di trasmissione di quelle missive ovvero di quella richiesta di aiuto rivoltagli dalla **NOME 12** avessero caratteristiche tali da rendere doveroso per il magistrato informare il suo capo ufficio, i colleghi della **UFF. 2**, nonché quelli della Direzione distrettuale antimafia di **UFF. 6**, cioè di osservare le regole fissate negli ordini di servizio impartiti nel suo ufficio.

Sotto questo punto di vista, va rilevato come la versione difensiva risulti smentita dalle emergenze procedimentali, le quali hanno riscontrato che, subito dopo il suo arresto per quei gravi delitti il **NOME 3** cercò insistentemente di ottenere un aiuto da parte del dott. **NOME 1**, proprio in ragione del contributo

che, come confidente, il primo aveva dato alle forze dell'ordine ed all'autorità giudiziaria: tentativi di cui vi è chiara traccia nel testo delle conversazioni intercettate dagli inquirenti in ambientale durante gli incontri del recluso con i suoi familiari (alleg. D, fg. 243 ss.). Ciò che conta evidenziare in questa sede come quella sorta di 'pretesa' che il detenuto ebbe a vantare nei riguardi del magistrato non può oggi che essere interpretare come il segno di un più profondo e significativo rapporto confidenziale instaurato con il dott. **NOME 1**, dal quale chiaramente l'arrestato riteneva di potersi attendere un qualche sostanzioso 'aiuto', evidentemente in cambio di quanto in precedenza aveva fatto.

Le carte del procedimento hanno comprovato come quei tentativi si concretizzarono, in prima battuta, nella ricezione, il 4 novembre 2009, da parte del dott. **NOME 1** di una raccomandata speditagli dalla **NOME 12**, con una busta nella quale la donna aveva inserito un manoscritto che il marito le aveva in precedenza consegnato in carcere affinché fosse recapitato al magistrato. La ricezione della raccomandata non è stata negata dal dott. **NOME 1**, né poteva esserlo trattandosi di evenienza documentalmente dimostrata: è rilevante in questa sede porre in luce come, da un lato, il dott. **NOME 1** del ricevimento di quella lettera, pur proveniente da un indagato per gravi reati di criminalità organizzata, omise di informare il suo capo ufficio (avendo asserito, in maniera davvero poco attendibile, di non aver dato alcun peso a quella missiva); da altro lato, porre in luce il tenore di quel manoscritto, atteso che il **NOME 3**, dopo essersi lamentato di essere stato arrestato "*per niente*", chiese espressamente al dott. **NOME 1** di "*andarlo a trovare*", aggiungendo che egli aveva "*sempre fatto le cose per bene e con due piedi in una scarpa per l'impegno che (aveva) avuto*", avendo portato "*sempre una bandiera...*" (alleg. D, fg. 243-258).

Ancora, i risultati degli accertamenti giudiziari hanno permesso di acclarare che, nei giorni successivi, i familiari del **NOME 3** fecero pervenire al dott. **NOME 1** un ulteriore biglietto manoscritto dal congiunto, da questi consegnato al suo difensore avv. **NOME 13** (che ha ammesso tale circostanza) e così fatto uscire abusivamente dal carcere. Né vi è incertezza sul fatto che quella busta, che il **NOME 3** si raccomandò "*di non aprire fino a quando...*", venne poi recapitata all'odierno incolpato, posto che, dopo averla ricevuta, nella stessa giornata del 18 novembre 2009, la **NOME 12**, usando una sim card intestata fittiziamente ad una cittadina ucraina, contattò il dott. **NOME 1**, e il giorno seguente si recò a **LUOGO 1** in aereo, apprendendo che il magistrato si era, nel frattempo, spostato a **LUOGO 3** (alleg. D, fg. 258-293). Del contenuto di tale scritto non vi è contezza; tuttavia, è palese la valenza estremamente negativa della ricezione, da parte di un magistrato con rilevanti funzioni in un importante ufficio requirente nazionale, di un biglietto trasmessogli da un detenuto – sottoposto ad indagini nell'ambito di delicate investigazioni condotte dai p.m. della Procura della Repubblica di **UFF. 6** – ancora una volta recapitatogli al di fuori del normale circuito istituzionale della corrispondenza

carceraria. Ed infatti, le prove acquisite – senza essere inficiate nella loro capacità dimostrativa dalle censure formulate dall'incolpato nelle varie memorie a sua firma o di quella del suo patrocinatore – hanno consentito di verificare che, dopo plurimi tentativi di contatto telefonico, tra il 24 ed il 26 novembre 2009 la **NOME 12** incontrò il dott. **NOME 1** a **LUOGO 3**, nei pressi della locale università, per consegnargli quella lettera e per rappresentargli, ancora una volta, le sollecitazioni provenienti dal marito detenuto in carcere. Di tale incontro ha riferito tanto il teste **NOME 15** quanto il dott. **NOME 1**, il quale, in particolare, ha ricordato come, in quella circostanza, la donna, dopo avergli parlato dei problemi di salute del figlio, avesse fatto appena accennato alla condizione del marito, senza riuscire ad approfondire il discorso, avendo egli replicato seccamente alla **NOME 12** che di quelle questioni dovevano occuparsi gli avvocati.

Le intercettazioni ambientali eseguite durante i colloqui in carcere con i suoi familiari riscontrano, invece, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, tenuto conto che il **NOME 3**, parlando con la moglie, fu esplicito sulla finalità di quella 'presa di contatto' con il dott. **NOME 1** ("*...gli devi dire "ha detto **NOME 3** di andare a farlo scarcerare..." e che la smettiate... che la colpa è tutta la sua che sono qua...*"); e che lo stesso **NOME 3**, dopo quell'incontro tra la moglie ed il magistrato nei pressi della sede dell'università di **LUOGO 3**, nel corso di un colloquio in carcere con il suo difensore, fece riferimento all'avvenuta consegna della lettera ("*...la lettera, io so già, la lettera ce l'ha lui nelle mani...*"), dettaglio, quest'ultimo, pure rammentato dal collaboratore **NOME 3** nelle sue deposizioni (alleg. D, fg. 285-327).

4.7. Come già anticipato, il dott. **NOME 1** ha, in più occasioni, escluso di aver violato alcun dovere del suo ufficio, asserendo di avere informato il Procuratore **UFF. 2 NOME 18** del suo rapporto di collaborazione avviato con il **NOME 3**; di non avere avuto la necessità di notiziare di quanto stava avvenendo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di **UFF. 6**, posto che la prima presa di contatto con il **NOME 3** era stata sollecitata dal dott. **NOME 22**, che di quella Direzione aveva fatto parte e che, nel 2004, aveva continuato ad occuparsi *in prorogatio* delle indagini concernenti quattro procedimenti di competenza della D.d.a.; e che, in seguito, della sua relazione con il **NOME 3** aveva messo a conoscenza anche il Procuratore **UFF. 2 NOME 27**, allorquando il detenuto aveva manifestato espressamente l'intenzione di collaborare con la giustizia.

Le circostanze indicate dal dott. **NOME 1** risultano in parte indimostrate, in parte inidonee a 'scriminare' i comportamenti dell'incolpato.

E' vero che il dott. **NOME 1** ha ripetutamente sostenuto di avere parlato del suo ruolo di 'mediatore', nel rapporto tra il **NOME 3** ed il col. **NOME 8**, con il Procuratore **NOME 18** che, essendo in seguito deceduto, non è stato possibile sentire. E, tuttavia, si tratta di una indicazione poco convincente, non solo perché se il dott. **NOME 1** avesse voluto far emergere quella circostanza

ben avrebbe potuto far ascoltare il dott. **NOME 18** da un suo patrocinatore nell'esercizio nelle facoltà difensive di cui all'art. 391-*bis* c.p.p. ovvero raccoglierne comunque dichiarazioni scritte; ma soprattutto perché è davvero poco credibile che di quell'asserito coinvolgimento dell'allora suo capo ufficio nelle relazioni del dott. **NOME 1** con il **NOME 3** non vi sia la benché minima traccia in alcuna nota, atto o documento ufficiale della Procura **UFF. 2** e neppure della Direzione distrettuale antimafia di **UFF. 6**.

Va poi posto in debito risalto il fatto che, nel suo interrogatorio disciplinare del 23 febbraio 2013 dinanzi al P.g. della Cassazione, il dott. **NOME 1** si sia espressamente impegnato nel sostenere di avere "preventivamente informato il Procuratore **NOME 18**" della sua intenzione di "organizzare" l'incontro "tra il Col. **NOME 8** (all'epoca al **UFF. 10**) e il **NOME 3**", dopo aver "ricevuto la delega per **LUOGO 3**" (v. fg. 495): venendo, però, smentito dalle emergenze procedurali, considerato che quel suo interessamento risale certamente al periodo estivo, tra il giugno ed il settembre del 2014, laddove il dott. **NOME 1** ricevette la delega per seguire il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata per il distretto di **LUOGO 3** solamente nel novembre di quello stesso anno.

Né conduce a differenti conclusioni l'asserzione difensiva secondo la quale la "buona fede" del dott. **NOME 1** sarebbe desumibile dal fatto che lo stesso avrebbe chiesto già alla Prima Commissione del CSM l'ascolto, sul punto, del dott. **NOME 18**, audizione che tale organo amministrativo aveva ritenuto di non disporre. Ed invero, agli atti vi è la copia della istanza istruttoria che il 17 novembre 2011 il dott. **NOME 1** indirizzò a quella Prima Commissione (v. alleg. E-n.2) e dalla sua lettura si evince che l'esame del dott. **NOME 18** non venne affatto sollecitato in relazione a quella specifica circostanza, quella cioè conoscenza dell'avviata relazione con il **NOME 3**, ma che l'esame venne richiesto, più in generale, per riferire "sulle modalità attraverso le quali negli anni dal 2003 al 2005 si era articolata l'attività di cooperazione istituzionale tra la **UFF. 2** e il **UFF. 14**".

Inoltre, di quelle vicende, sviluppatesi nell'arco di quasi sei anni, il dott. **NOME 1** non ebbe mai a parlare con il Procuratore della Repubblica di **UFF. 6** dell'epoca, né con altri magistrati della Direzione distrettuale antimafia.

In varie sue memorie l'incolpato ha sostenuto che non aveva reputato necessario adottare alcuna iniziativa in quel senso, perché egli aveva praticamente "agito nel 2004 su espressa richiesta della DDA di **UFF. 6**", essendo stato a tanto richiesto dal suo collega dott. **NOME 22**.

Si tratta di una giustificazione poco plausibile, comunque inidonea ad escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare. E ciò perché la relazione tra il dott. **NOME 1** ed il **NOME 3** ebbe a proseguire ben oltre alla primavera del 2004, cioè ben dopo il momento in cui il primo era stato contattato dal collega **NOME 22** relazione che era continuata persino quando il **NOME 3** era stato sottoposto ad indagini per gravi reati di criminalità organizzata proprio per iniziativa dei magistrati di quella Direzione

distrettuale **UFF. 6**, con i quali il dott. **NOME 1** omise del tutto di porre in essere ogni doveroso compito di informazione e di raccordo. D'altra parte, nel 2004 il dott. **NOME 22** non era più un magistrato della Direzione distrettuale antimafia, dalla quale era uscito, bensì un sostituto del settore ordinario della Procura di **UFF. 6**, che si sarebbe dovuto occupare, solo per un breve periodo, di appena quattro procedimenti della D.d.a. di cui era rimasto titolare: di talché, se appare davvero anomalo che negli atti dei fascicoli di quei procedimenti dei quali il dott. **NOME 22** si stava interessando, non vi sia la benché minima traccia della 'collaborazione' fornita dal **NOME 3**, è oltremodo eloquente quanto dichiarato dal Procuratore aggiunto **NOME 14**, il quale, escusso come teste, ha ricordato di aver consigliato al **NOME 22** "proprio di disinteressarsene", perché entrambi "non potevano interessarsi della vicenda" del **NOME 3**, essendo tutti e due "oramai transitati all'ordinaria... rientrati nella Procura ordinaria"- v. verbale dell'udienza del 15 gennaio 2015, pagg. 251-252)

D'altro canto, è significativo che il dott. **NOME 27**, divenuto Procuratore **UFF. 2** già nell'ottobre del 2005, abbia riferito di non aver mai saputo alcunché, di quel rapporto instaurato dal dott. **NOME 1** con il **NOME 3**, né dal suo sostituto né dal suo predecessore dott. **NOME 18**. Nell'ottica che qui interessa, va rimarcato il fatto che il dott. **NOME 1** assunse l'iniziativa di informare il suo capo ufficio dott. **NOME 27** solamente nel marzo del 2010, dopo aver ricevuto il telegramma, indirizzato alla **UFF. 2**, speditogli da **NOME 3** all'epoca recluso nel carcere de **LUOGO 9**: quando cioè l'odierno incolpato non avrebbe potuto tenere celata al suo capo ufficio l'esistenza di una missiva che gli era stata inviata formalmente, per la prima volta, attraverso i normali canali amministrativi carcerari.

Né va sottaciuto che, in tale occasione, il dott. **NOME 1** si limitò a segnalare al suo capo ufficio la ricezione di quel telegramma, aggiungendo di aver conosciuto il mittente molti prima in relazione a non meglio specificate indagini inerenti alla zona di **LUOGO 3**: laddove, se fosse stato realmente in buona fede, il dott. **NOME 1** non avrebbe nascosto al dott. **NOME 27** l'esistenza di quella ben più articolata e pluriennale sua relazione con il **NOME 3**, né avrebbe ommesso di riferire al capo ufficio l'esistenza della precedente missiva che la moglie del detenuto gli aveva inviato nel novembre del 2009, lettera che l'odierno incolpato mise a disposizione del p.m. di **UFF. 6**, che lo avrebbe ascoltando come persona informata dei fatti, solo nel giugno dello stesso 2010 (alleg. D, fg. 98-99; alleg. E-3, fg. 8-9).

5. Ritiene il Collegio che i fatti così come accertati integrino gli estremi degli illeciti disciplinari contestati al capo A), sia pure con le precisazioni che seguono.

5.1. Va premesso che le condotte in addebito sono state poste in essere tanto durante la vigenza dell'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946, quanto nel periodo



successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 che, come è noto, ha tipizzato gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari.

Ciò non impedisce di riconoscere la responsabilità dell'incolpato, tenuto conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, trova applicazione, in generale, la disciplina vigente al momento del verificarsi dell'infrazione disciplinare contestata, dato che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, d'irretroattività e di divieto dell'applicazione dell'analogia comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole, restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare (così a partire da Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22510, Rv. 595510; conf., in seguito, Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2010, n. 15314, Rv. 613974; Cass., civ., sez. un., 7 febbraio 2007, n. 2685, Rv. 594869; Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27172, Rv. 593740).

D'altro canto, seguendo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2011, n. 8806, Rv. 617074), deve pure escludersi che, nella fattispecie, sia configurabile una qualche forma di "*abolitio criminis*", in quanto dal confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte succedutesi nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse (facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa), è possibile desumere che le due disposizioni, oggetto di addebito, previste dagli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. n), e 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 – che stabiliscono quali autonome ipotesi di illecito comportamenti concretizzanti reiterate e gravi inosservanze di regole di organizzazione e di riparto di competenze nell'ufficio di appartenenze, nonché l'abuso della qualità di magistrato al fine di far conseguire ad altri un ingiusto vantaggio – non hanno avuto alcun effetto demolitorio o di radicale alterazione rispetto agli elementi costitutivi dell'illecito previsto dall'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946, pure oggetto di contestazione nei riguardi del dott. **NOME 1**, con riferimento alla violazione dei doveri generali di correttezza e di diligenza, con compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario.

In una delle sue memorie la difesa dell'incolpato ha sostenuto che, nel peculiare caso di specie, caratterizzato dall'avvio del procedimento disciplinare in epoca successiva al 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, il dott. **NOME 1** non potrebbe essere chiamato a rispondere delle condotte tenute prima di questa data, posto che, alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 32-*bis* d.lgs. appena citato, il più volte richiamato art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946 non sarebbe più applicabile in quanto contenente una norma più sfavorevole rispetto a quelle introdotte con gli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 109 del 2006.

Tale soluzione esegetica non è condivisibile, non avendo il Collegio ragione alcuna per disattendere l'oramai consolidato indirizzo della Cassazione, per il

quale, in tema di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati, l'ultrattività della legge anteriore più favorevole è prevista dall'art. 32-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 esclusivamente in riferimento alle condotte poste in essere e compiutamente esauritesi in data anteriore al 19 giugno 2006, mentre alle condotte successive, quand'anche – come nella fattispecie è accaduto – iniziatesi nel vigore della precedente disciplina ma protratesi oltre la predetta data, si applicano esclusivamente le nuove disposizioni, senza alcuna possibilità di scissione, quanto all'apprezzamento della gravità del fatto, dell'unica condotta permanentemente lesiva dell'interesse tutelato (così Cass. civ., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 967, Rv. 611108; e Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2009, n. 16557, Rv. 609008; conf. anche Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2008, n. 28871, Rv. 605934).

5.2. Ciò detto, nessun dubbio sussiste quanto alla configurabilità in capo al dott. **NOME 1** dell'illecito disciplinare, formalmente previsto dal citato art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, vigente all'epoca della condotta posta in essere dal prevenuto ed esauritasi il 3 aprile 2005, oggetto di specifico addebito al punto a3).

Sulla base delle valutazioni fattuali sopra tratteggiate nel punto 4.5. della presente motivazione, è possibile affermare che la condotta del dott. **NOME 1** determinò una violazione dei doveri di correttezza, al cui rispetto è tenuto ogni magistrato anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, dovendo non abusare della propria qualità per interferire sull'operato della polizia giudiziaria. Come nel caso di specie è accaduto in relazione ad un intervento diretto, tra l'altro, all'esecuzione di una perquisizione veicolare da parte di una pattuglia dei carabinieri all'interno della vettura alla cui guida era stato trovato **NOME 3**: iniziativa di certo deontologicamente scorretta in quanto finalizzata a far ottenere al fermato un trattamento di particolare favore e, così, un ingiusto vantaggio, con inevitabile ricaduta negativa sulla immagine del magistrato, il quale, anziché garantire l'eguaglianza dei cittadini dinanzi a rappresentanti delle forze dell'ordine e la regolarità di un'attività di indagine, fece uso della sua qualità per arrecare imbarazzo negli ufficiali di polizia giudiziaria, posti di fronte all'alternativa di mostrare accondiscendenza verso l'autorevole magistrato e la necessità di non pregiudicare quella iniziativa investigativa.

5.3. Nei comportamenti tenuti dal dott. **NOME 1**, sia in epoca antecedente che successiva a quella del 19 giugno 2006 di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, sono agevolmente riconoscibili anche gli estremi del contestato illecito disciplinare di cui alla lett. n) dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs.

Ed infatti, nelle ravvisate condotte “di gestione personale di pluriennali e continuativi contatti con un soggetto legato da rapporti di parentela con esponenti di spicco della ‘**COSCA 1** e a sua volta risultato coinvolto nell'azione della criminalità organizzata **REGIONE 1**” – soggetto dal quale l'odierno incolpato dapprima cercò di acquisire dati di conoscenza utili alla

ricerca di un pericoloso latitante e poi notizie utili per far avviare indagini su altri fatti, e che in seguito tentò di far collaborare stabilmente con la giustizia – il dott. **NOME 1** ebbe a violare consapevolmente, in maniera ogni volta grave e, comunque, in forma reiterata, le regole di organizzazione e di riparto delle competenze nell’ufficio di appartenenza, impartite, in dettaglio, dal Procuratore **UFF. 2** dott. **UFF. 18** con provvedimento del 1 gennaio 2000, n. 4/2000/**UFF. 2** e poi ribadite, con importanti integrazioni, dal successivo Procuratore **UFF. 2** dott. **NOME 27** con provvedimento del 22 febbraio 2006, n. 9/2006/P **UFF. 2**, da valere come disposizioni sul servizio giudiziario impartite dall’organo competente (in questo senso la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, per la quale v. ord. 7 marzo 2013, n. 40; e ord. 26 settembre 2008, n. 101).

Ciò tenuto conto che, in quell’ampio arco temporale, il dott. **NOME 1** non informò di quelle sue attività né il Procuratore **UFF. 2** né i coordinatori ed i sostituti del dipartimento cui l’imputato era stato assegnato: gruppo di lavoro nel quale, con il suddetto provvedimento del 2000 – perciò in pieno vigore nel periodo di avvio dei rapporti con il **NOME 3** – il Procuratore dott. **NOME 18** aveva stabilito che i componenti avrebbero dovuto “scambiarsi le informazioni relative... all’andamento generale delle indagini” e svolgere le loro attività in maniera “funzionale e di servizio a quella della Direzione distrettuale antimafia” di riferimento, pure “procedendo a riunioni con i vari Procuratori distrettuali interessati alle attività criminali di un certo gruppo”.

In seguito, il dott. **NOME 1** neppure mise a conoscenza di quelle sue iniziative alcuno dei due Procuratori aggiunti cui, con l’anzidetto provvedimento del 22 febbraio 2006 – dunque, ordine di servizio pienamente in vigore sia nel periodo in cui il dott. **NOME 1** aveva continuato ad avere frequenti contatti telefonici con il **NOME 3**, che nei mesi successivi all’arresto di quest’ultimo – il Procuratore **UFF. 2** dott. **NOME 27** aveva affidato il compito di sovrintendere e di coordinare le azioni dei singoli sostituti, “anche ai fini della opportuna armonizzazione del lavoro” e per “favorire e assicurare la completezza e la tempestività dell’informazione (...) tra le funzioni di collegamento investigativo con procure distrettuali”. Né il dott. **NOME 1** rispettò altre specifiche regole organizzative, contenute nel medesimo provvedimento, che imponevano a ciascun sostituto “di definire, d’intesa con il Procuratore **UFF. 2**, le linee programmatiche e d’intervento”; di “informare il Procuratore **UFF. 2** delle questioni più rilevanti”; di “comunicare agli altri magistrati delegati ogni informazione e dato attinente o comunque di interesse per le materie” oggetto di deleghe; di individuare i “soggetti con i quali (poteva) risultare utile svolgere colloqui” a fini investigativi, “sottoponendo alla valutazione del Procuratore **UFF. 2** l’opportunità di disporre l’effettuazione di tale atto”; di acquisire “notizie in ordine a tutte le indagini, provvedendo a compilare... dettagliate schede sull’oggetto e sugli obiettivi delle stesse”; di stimolare “ogni opportuna iniziativa, in sede locale, volta a realizzare la completa sinergia tra più organi deputati al contrasto della

criminalità organizzata”; nonché di rappresentare e sottoporre “alla valutazione del Procuratore **UFF. 2** l’opportunità di impartire direttive o comunque disposizioni nei confronti dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria”.

Si aggiunga che con altri significativi provvedimenti del 1° giugno 1998 (n. 398/98), del 25 febbraio 2002 (n. 4050/G/2002), e del 22 marzo 2005 (n. 5362 e n. 5363/G/2005) – dunque, con provvedimenti pienamente in vigore nel periodo nel quale il dott. **NOME 1** aveva avviato quella relazione con il **NOME 3**, tra l’altro svolgendo l’indicata funzione di mediazione tra lo stesso confidente ed un funzionario dei servizi di sicurezza – il Procuratore **UFF. 2** **NOME 17** aveva impartito ai sostituti della **UFF. 2** stringenti direttive in materia di “cattura dei latitanti per delitti di mafia”: ordini di servizio anch’essi violati dal dott. **NOME 1** nella parte in cui essi stabilivano che ciascun sostituto avrebbe dovuto collaborare con i magistrati della competente Procura distrettuale svolgendo “un’attività di impulso” per favorire la cattura di latitanti “appartenenti a gruppi criminali mafiosi”, di tanto informando il procuratore **UFF. 2** medesimo (così nel provvedimento del 1° giugno 1998); nella parte in cui prevedevano la formale “assegnazione dell’affare relativo alla cattura di un determinato latitante ad un singolo Magistrato (della **UFF. 2**), in modo tale che (lo stesso potesse essere) il punto di riferimento e di raccolta di tutte le notizie utili al conseguimento dello scopo, nonché di impulso alle attività delle varie forze di polizia impegnate nella ricerca del soggetto” (così nel provvedimento del 25 febbraio 2002); ed ancora, che prescrivevano che “tutte le notizie e le informazioni utili” acquisite dal magistrato della Direzione dovevano, in ogni caso, essere veicolate in favore del Procuratore **UFF. 2** per permettere a questi “di esercitare i poteri attribuitigli dall’art. 371-*bis* c.p.p.” (così nei due provvedimenti del 22 marzo 2005: v. alleg. E, 2, fg. 1 ss.; 4, fg. 3).

Non va neppure sottaciuto che il dott. **NOME 1**, ricevendosi, in epoca successiva al 16 settembre 2009, missive e altra documentazione proveniente da un indagato per gravi delitti di criminalità organizzata, all’epoca recluso in carcere per indagini condotte da magistrati della Direzione distrettuale antimafia di **UFF. 6**, e tenendo, nello stesso periodo, rapporti con i familiari dello stesso indagato, ebbe a violare anche le direttive organizzative che l’allora Procuratore **UFF. 2** dott. **NOME 27** aveva impartito, assegnando, a partire da quella data, la competenza per le attività di coordinamento con le iniziative investigative dell’autorità giudiziaria **UFF. 6** ad un magistrato della Procura **UFF. 2**, diverso dal dott. **NOME 1**.

Tutto ciò in conformità con l’opzione esegetica privilegiata dal Supremo Collegio che ha già avuto modo di puntualizzare che il considerato illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), è addebitabile anche ai magistrati in servizio alla Procura **UFF. 2**, poiché a detto ufficio si applicano le regole di cui al d.lgs. n. 106 del 2006, non essendo ravvisabili previsioni di deroga a tale disciplina, ed essendo anzi la precisata Procura caratterizzata, anche per effetto dell’art. 371-*bis* c.p.p., da un particolare spessore dei poteri di

indirizzo e coordinamento facenti capo al Procuratore, con conseguente aggravamento dell'onere di comunicazione e informazione da parte dei sostituti circa le attività svolte e le iniziative intraprese. Fattispecie tipica senz'altro riconoscibile nella condotta del sostituto che aveva ommesso di comunicare dati di possibile interesse investigativo e conoscitivo relativi alla criminalità organizzata al Procuratore **UFF. 2** ed aveva coltivato contatti con esponenti dei servizi di "intelligence" senza darne comunicazione allo stesso o alle Direzioni distrettuali competenti per territorio e senza attivare i colloqui investigativi, con attività protratta anche dopo che le attività di coordinamento, relative alle indagini potenzialmente interessate, erano state assegnate ad altro magistrato della Procura **UFF. 2**, attesa l'idoneità di tale comportamento a frustrare significativamente i poteri di indirizzo e coordinamento del dirigente dell'ufficio (Cass. civ., sez. un., 6 dicembre 2012, n. 21913, Rv. 624340).

6. Il dott. **NOME 1** va mandato, invece, assolto dall'incolpazione di cui al capo B).

Ed infatti, il contestato illecito disciplinare previsto dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 d.lgs. n. 109 del 2006 consiste nella "grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile". Si tratta, dunque, di una condotta colposa: e se, in generale, è astrattamente configurabile il concorso di un illecito doloso con uno colposo, ciò è possibile a condizione che le rispettive condotte considerate siano ontologicamente differenti, poiché è escluso che uno stesso comportamento possa essere psicologicamente riferibile l'agente tanto a titolo di dolo quanto di colpa (in questi termini, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2002, n. 43464, P.M. in proc. Pinto ed altri, Rv. 223543).

Nel caso di specie – come pure era stato già sottolineato nella ordinanza cautelare emessa in questo procedimento – l'addebito della grave violazione colposa di norme di legge, contenuto nel capo B), appare palesemente incompatibile con la natura certamente dolosa delle accertate condotte poste in essere dal dott. **NOME 1**.

7. Ad avviso di questa Sezione i plurimi illeciti disciplinari accertati determinarono una gravissima lesione del prestigio dell'ordine giudiziario e della credibilità del magistrato interessato.

La reiterata grave violazione di disposizioni contenute in ordini di servizi impartiti dal capo ufficio; la persistente mancata osservanza dei connessi doveri di correttezza e di diligenza imposti ad ogni magistrato, rispetto ai quali è da escludere una inesigibilità di comportamenti consoni, perciò una qualche scusabilità degli stessi; la propensione ad abusare del proprio ruolo e ad piegare le funzioni pubblicistiche assegnate, hanno comportato, a giudizio di questa Sezione, una grave messa in discussione di quel prestigio e di quella credibilità. Lesione che, anche per il clamore che le vicende hanno avuto sui mezzi di stampa e per il disorientamento provocato nell'opinione pubblica

(circostanze di cui vi è chiara emersione negli atti della copiosa documentazione acquisita), dunque per la significativa compromissione delle considerazioni che il magistrato dovrebbe avere nella società, esclude in radice che i fatti possano essere qualificati come di scarsa rilevanza e giustifica una decisione ispirata a particolare rigore e, dunque, la irrogazione al dott. **NOME 1** della sanzione disciplinare che si stima equo determinare in quella della censura.

Le ragioni innanzi tratteggiate, fondamentalmente collegate all'accertata violazione di regole di condotta che costituiscono l'in sé delle funzioni di coordinamento spettanti al Procuratore **UFF. 2**, rendono palese come la permanenza del dott. **NOME 1** presso la **UFF. 2** risulti in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia ed impongano l'applicazione della sanzione accessoria del definitivo trasferimento del prevenuto al Tribunale di **UFF. 1** con le funzioni di giudice (trasferimento già disposto in via cautelare ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006).

*P.Q.M.*

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,  
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

*dichiara*

il dott. **NOME 1**, responsabile delle incolpazioni ascritte al capo A), qualificati i fatti contestati al punto a3) ai sensi dell'art. 18 del RDLGS n. 511/1946 e gli infligge la sanzione disciplinare della censura;

*dispone*

il trasferimento d'ufficio dello stesso al Tribunale di **UFF. 1** con le funzioni di giudice;

*assolve*

il dott. **NOME 1** dalla incolpazione di cui al capo B) per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 12 marzo 2015

Il Relatore  
(Ercole Aprile)

Il Presidente  
(Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario  
(Maria Rosaria Guglielmi)

Depositato in Segreteria  
Roma,  
Il Direttore della Segreteria  
(Vincenzo Palumbo)